

S T A T U T O

DELL'ASSOCIAZIONE

“CORO DELLA POLIZIA TICINESE”

(entrato in vigore in occasione
dell'assemblea costitutiva del coro
tenutasi a Camorino,
stabile Polizia del traffico,
l'8 giugno 1993)

E

R E G O L A M E N T O

(con modifiche allo Statuto e al Regolamento
entrate in vigore in occasione dell'assemblea generale
ordinaria tenuta a Camorino, presso lo stabile
della Polizia del traffico il 12 marzo 2001)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CORO DELLA POLIZIA TICINESE"

Art. 1 Denominazione

Sotto la denominazione "Coro della polizia ticinese" è costituito un coro sottoforma di associazione apartitica e aconfessionale, retta dai presenti statuti e dagli articoli 60 e seguenti del CCS.

Art. 2 Sede

La sede dell'associazione è presso il domicilio privato del presidente.

Art. 3 Scopo

Gli scopi sono:

- riunire appassionati del canto di qualunque espressione e provenienza,
- approfondire le proprie conoscenze musicali ed imparare a cantare meglio,
- divulgare l'amore per il canto,
- favorire l'amicizia e la camerateria tra i coristi e tra le realtà professionali nelle quali operano senza limiti o frontiere.

Art 4. Soci

L'associazione è formata da persone che operano in enti pubblici nel campo della sicurezza pubblica, o che per missione hanno il recare aiuto al prossimo, e da chi simpatizza con loro. Sono suddivisi tra soci attivi (in seguito denominati coristi), soci sostenitori, soci simpatizzanti e soci onorari.

Art 5. Coristi

È corista il socio attivo che partecipa regolarmente alle prove e alle esecuzioni del coro.

Art 6. Sostenitori e simpatizzanti

1. Chiunque simpatizzi con il coro può fare parte della categoria dei soci sostenitori o simpatizzanti.
2. Il socio sostenitore è tenuto ad un versamento libero ma non inferiore alla tassa sociale in vigore, e gode dei seguenti diritti:
 - è tenuto al corrente di tutte le manifestazioni del coro, può partecipare alla cena sociale, non paga l'entrata al concerto sociale del coro;
 - partecipa all'assemblea generale senza diritto di voto.
3. Socio simpatizzante è colui che effettua un versamento libero, ma inferiore alla tassa sociale. Non gode dei diritti dei sostenitori.

Art 7. Onorari

L'assemblea generale può insignire del titolo di socio onorario ogni persona che si sia resa particolarmente benemerita nei confronti dell'associazione. Il socio onorario godrà dei diritti dei sostenitori (art 6) ed è esente da tasse.

Art 8. Ammissioni

La persona che intende aderire all'associazione deve presentare domanda scritta al comitato.

Art. 9 Dimissioni o espulsioni

1. Il socio che non intende più far parte dell'associazione dovrà darne comunicazione scritta al comitato.
2. Qualora gravi motivi lo giustifichino l'assemblea può decidere l'espulsione di un socio.
3. È espulso automaticamente il socio che sollecitato due volte non provvede a pagare la tassa sociale.
È escluso ogni diritto del socio dimissionario o espulso al patrimonio sociale inteso come capitale, archivio o altro (cfr art 73 CCS).

Art 10. Organi

Gli organi della società sono

- l'assemblea generale
- il comitato
- i revisori
- le commissioni

Art 11. L'assemblea generale

1. I soci si riuniscono in assemblea ordinaria una volta all'anno in primavera. Assemblee generali straordinarie possono essere convocate ogni qualvolta lo ritenga necessario il comitato, oppure su richiesta di 1/5 dei coristi.
2. L'assemblea generale viene convocata per circolare semplice e deve indicare la lista delle trattande. La convocazione deve pervenire agli interessati quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea.
3. L'assemblea generale può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti, fatta eccezione per i disposti del presente statuto che dispongano altrimenti.
4. Ogni decisione viene presa per alzata di mano, salvo che i presenti statuti dispongano altrimenti. In caso di parità le proposte saranno considerate respinte; se la parità riguarda una elezione, la sorte deciderà.
5. Sono in particolare di competenza dell'assemblea generale
 - le nomine del presidente, del maestro, dei membri del comitato e dei revisori,
 - l'approvazione dei rapporti del presidente, del maestro, del cassiere, dei revisori e delle commissioni,
 - la modifica degli statuti,
 - l'approvazione dei regolamenti,
 - la fissazione della tassa sociale,
 - la nomina dei soci onorari.

Art. 12 Il comitato

1. Il comitato è di 7 membri: il presidente, il maestro, cinque coristi fra i quali vanno ripartite le seguenti cariche: vice-presidente, cassiere, segretario. La carica di cassiere e quella di segretario possono essere attribuite a persona esterna al coro.

2. I membri del comitato sono nominati per due anni e sono rieleggibili. In caso di vacanza il comitato designa d'ufficio una sostituzione sino alla prossima scadenza.
3. Il comitato si riunisce ogni qualvolta il presidente ritiene opportuno convocarlo, o su richiesta di tre suoi membri.
4. Il comitato
 - assegna le funzioni al suo interno;
 - decide le ammissioni;
 - designa la sede dove si svolgono le prove di canto e dove si trova il materiale;
 - fissa il calendario delle manifestazioni;
 - fissa il programma dei singoli concerti;
 - decide il repertorio del coro;
 - fa applicare il regolamento;
 - fissa le indennità per le prestazioni del coro;
 - può sospendere coristi e decidere sulla mutazione in soci sostenitori;
 - decide sulle vertenze tra maestro e coristi;
 - prende ogni provvedimento che si impone per la normale conduzione dell'associazione.

Art. 13 Il presidente

Rappresenta la società di fronte a terzi e vincola la stessa con diritto di firma collettiva con altro membro del comitato. Convoca e presiede le riunioni di comitato e le assemblee generali, e allestisce ogni anno un rapporto sull'attività all'indirizzo dell'assemblea generale annuale.

Art. 14 Il vice-presidente

Sostituisce il presidente in caso di suo impedimento. In caso di impedimento duraturo ne fa le veci al più tardi sino alla prossima assemblea ordinaria.

Art. 15 Il segretario

È responsabile della cartoteca dell'associazione, cura la corrispondenza e tiene i verbali delle riunioni del comitato e delle assemblee.

Art. 16 Il cassiere

È responsabile del patrimonio sociale. Si occupa dell'incasso delle quote e dei necessari pagamenti. Indirizza ogni anno un rapporto dell'assemblea generale ordinaria sullo stato delle finanze sociali.

Art. 17 Il maestro

1. È responsabile dell'attività artistica del coro ed in particolare sono di sua competenza
 - la proposta dei canti da mettere in repertorio,
 - la proposta per l'allestimento dei singoli programmi in caso di manifestazioni,
 - lo spostamento di coristi da una voce all'altra,
 - le proposte di accettazione di nuovi coristi,
 - la nomina del vice-maestro,
 - la redazione di un rapporto sull'operato artistico del coro all'indirizzo dell'assemblea generale.

2. Il maestro è un corista e di conseguenza gode di tutti i diritti ed ha i doveri degli altri coristi.

Art. 18 Altre cariche sociali

1. Il vice-maestro è designato dal maestro, e non fa necessariamente parte del comitato. Deve attenersi strettamente alle disposizioni del maestro per quanto attiene a prove da dirigere, rispettivamente concerti o prove straordinarie. È responsabile della sua attività nei confronti del maestro.
2. L'archivista ha la responsabilità di tenere l'archivio sociale, le partiture e tutto quanto è legato all'attività artistica del coro. Può anche non essere membro del comitato.
3. L'addetto alle pubbliche relazioni è incaricato dal comitato, del quale può far parte. È il porta parola del coro e presentatore ufficiale.
4. Il portavoce è incaricato di rappresentare il gruppo di voce assegnato. Può anche non essere membro di comitato.
5. Le cariche elencate sono cumulabili.

Art. 19 I revisori dei conti

L'assemblea generale nomina due revisori dei conti che presentano un rapporto all'assemblea ordinaria. Stanno in carica due anni e sono immediatamente rieleggibili.

Art. 20 Finanze

1. L'associazione è autosufficiente ed è esclusa ogni qualsiasi responsabilità finanziaria da parte dei soci.
2. Le entrate della società provengono in particolare da:
 - tasse sociali,
 - donazioni, lasciti, contributi e sussidi,
 - utili delle manifestazioni organizzate dal coro,
 - utili delle vendite di dischi o cassette ecc.
3. Le spese di ordinaria amministrazione sono decise dal comitato limitatamente alle competenze attribuitegli dal regolamento. Spese superiori a questo limite o altre spese di carattere straordinario sono di competenza dell'assemblea generale.

Art. 21 Modifiche dello statuto

Per la modifica del presente statuto è necessaria la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei voti, espressi da un'assemblea regolarmente convocata con questa trattanda all'ordine del giorno.

Art. 22 Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso unicamente da una assemblea generale straordinaria convocata con all'ordine del giorno questa trattanda.
2. In una prima convocazione sarà necessaria la presenza dei $\frac{3}{4}$ dei soci; in una seconda convocazione, che potrà aver luogo non prima che siano trascorsi 7 giorni, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

3. La decisione di sciogliere la società deve avvenire con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei voti espressi.
4. In caso di scioglimento dovrà contestualmente essere fissata l'associazione di beneficenza cui destinare il patrimonio sociale.

Il presente statuto accettato dall'assemblea costitutiva dell'8 giugno 1993, modificato dall'assemblea generale ordinaria del 12 marzo 2001, entra immediatamente in vigore.

Il presidente

Il segretario

REGOLAMENTO

1. Le prove del coro si svolgono generalmente ogni martedì, nelle settimane in cui non vi sono vacanze scolastiche contemplate nel calendario ufficiale del DIC. Prove supplementari o sostitutive possono essere decise dal comitato.
2. L'orario di prova è fissato dalle ore 20.15 alle ore 22.15 con una pausa di 10 minuti. Il ritrovo dei coristi è fissato 10 minuti prima dell'inizio della prova onde poter iniziare puntualmente.
3. I coristi
 - frequentano e partecipano diligentemente alle prove conformemente al regolamento,
 - promuovono, organizzano e partecipano ai concerti e manifestazioni pubbliche, private, corporative, benefiche o religiose che si incontreranno nell'anno corale,
 - faranno parte o daranno il loro apporto al comitato o alle commissioni o nei gruppi di lavoro e ne ossequeranno le decisioni,
 - elevano lo spirito di gruppo evitando critiche o atteggiamenti che potrebbero causare malumori e disarmonia,
 - accettano il repertorio musicale e partecipano al suo rinnovamento con la proposta di nuovi canti.Continui ritardi e assenze a più di 6 prove non giustificate da malattia o servizio comandato possono comportare l'esclusione da corista.
4. L'organizzazione della prova, il programma tecnico, il repertorio, e le eventuali prove di voce sono stabilite dal maestro previa consultazione con il comitato.
5. Il coro, anche se volto ad un repertorio di canti della montagna e di stampo popolare, immetterà nel repertorio tutti i canti musicalmente piacevoli o interessanti nell'esecuzione senza limiti etnici o di nazionalità.
6. I quattro portavoce fungono da tramite tra il gruppo e il comitato, favoriscono lo scambio di comunicazioni e curano i buoni rapporti all'interno del gruppo di voce assegnato.
7. Il maestro decide sulla partecipazione dei nuovi coristi alle manifestazioni pubbliche.
8. Il maestro ha facoltà di annullare una prova se ritiene insoddisfacente la presenza dei coristi all'orario d'inizio. Ha facoltà di escludere da una manifestazione il corista che, a causa di ripetute assenze o in particolare di assenza alle due prove precedenti l'esecuzione, non fosse considerato preparato.
9. È fatto divieto al corista di fotocopiare, divulgare, trattenere le partiture che riceve dal comitato.
10. I familiari dei coristi, come pure i soci sostenitori, non partecipano alle trasferte ufficiali del coro se non in casi preventivamente stabiliti dal comitato.

11. Amico del coro é il titolo non vincolante che il comitato, sentito il parere dei coristi, può conferire a persone esterne al coro che si siano rese particolarmente benemerite nei confronti dell'associazione. Se il caso lo giustifica, la persona insignita del titolo di Amico del coro può diventare socio onorario.

12. Le competenze finanziarie del comitato sono da intendersi nel senso che la normale gestione (spese per corrispondenza, cancelleria, ecc.) sono di sua esclusiva competenza. Sulle spese eccezionali il comitato può decidere unicamente se si tratta di importi che non superano fr. 500.— e unicamente una volta all'anno.

Il presente regolamento interno dell'associazione "CORO DELLA POLIZIA TICINESE" è stato deciso per la prima volta dall'assemblea generale costitutiva dell'8 giugno 1993 ed è stato modificato nel corso dell'assemblea generale del 13 febbraio 2001.